



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Decreto Ministeriale 7 maggio 2010

Legge Regionale 33/2002 e ss.mm.ii.

Agevolazioni a favore delle imprese dei distretti industriali, delle filiere produttive, delle reti e delle aggregazioni d'impresa per interventi mirati al risparmio ed efficienza energetica e all'utilizzo di energia rinnovabile

BANDO ATTUATIVO

**Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del
Pubblicato sul Supplemento Ordinario al BURL n. del**

1. Riferimenti normativi

- o Legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 e ss.mm.ii. "Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d'impresa";
- o Il Decreto ministeriale del 7 maggio 2010 pubblicato sulla G.U. del 28 luglio 2010 n. 174 "Riparto delle risorse per l'annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007;
- o Deliberazione regionale n. 1229 del 26.10.10 "Approvazione progetto a favore dei distretti industriali – D.M. 7 maggio 2010 Riparto delle risorse per l'annualità 2007, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007 - ;
- o Il Decreto ministeriale del 21 dicembre 2010 di approvazione e ammissione al cofinanziamento il progetto a favore dei distretti produttivi presentato dalla Regione Liguria ai sensi del Decreto Ministeriale 7 maggio 2010;
- o Legge del 09.01.1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modifiche;
- o Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia;
- o Legge regionale del 29 maggio 2007 n. 22 "Norme in materia di Energia" e ss.mm.ii.
- o Piano energetico regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regioanle 02/12/2003 n. 43,
- o Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- o Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, regolamento generale di esenzione per categoria;
- o Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- o Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e Regolamento CE n. 800/2008;
- o L.R. 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17.05.2011

- o decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, nonché ai sensi D.L. 31.05.2010 n. 78, art. 42, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122
- o L.R. 13 agosto 2007, n. 30 art.14 "Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro"

2. Obiettivi

Gli interventi hanno la finalità di supportare le imprese aggregate appartenenti a distretti e/o filiere produttive negli investimenti per il risparmio energetico, l'incremento dell'efficienza energetica, l'utilizzo fonti di energia rinnovabili al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo europeo del 20-20-20¹ volto alla riduzione delle emissioni atmosfera ed all'incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili.

3. Disponibilità finanziarie

Il fondo destinato all'attuazione del presente bando ha una dotazione finanziaria pari a € 2.121.300,00.

4. Soggetti beneficiari

I soggetti che possono presentare domanda di agevolazione devono avere la caratteristica di piccola e media dimensione ai sensi Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e Regolamento CE n. 800/2008 e sono:

- a) consorzio di imprese;
- b) società consortile;
- c) raggruppamenti di imprese nelle seguenti forme giuridiche:
 1. Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) regolarmente costituita a norma di Legge o ancora da costituire;
 2. "Contratto di rete" regolarmente costituito o ancora da costituire ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, nonché ai sensi D.L. 31.05.2010 n. 78, art. 42, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122.

Tali soggetti devono essere composti da almeno 3 imprese.

¹ Obiettivo C.E. "Pacchetto cambiamenti climatici ed energia" riduzione 20% emissioni gas serra, aumento 20% energie rinnovabili rispetto al totale consumi energetici, aumento efficienza energetica con risparmio 20%



La maggioranza delle singole imprese costituenti i soggetti richiedenti devono avere sede operativa nel territorio ligure e devono partecipare al costo del progetto per una quota più elevata rispetto a quella complessivamente sostenuta dalle imprese aventi sede al di fuori della regione. Ai fini del presente calcolo si considereranno le spese ritenute ammissibili ai sensi del presente bando.

La compagine dei soggetti richiedenti può prevedere la partecipazione di altri soggetti, non aventi sede nel territorio ligure e anche non appartenenti alla medesima filiera produttiva, purché detti soggetti non partecipino al costo del progetto in misura complessivamente superiore a quella sostenuta dai soggetti operanti nei settori di attività individuati dal D.C.R. n. 35 del 30.09.2003 e purché non snaturino la caratteristica di PMI del soggetto richiedente; tali soggetti non potranno essere beneficiari dell'agevolazione e le spese eventualmente sostenute dagli stessi non costituiscono investimento ammissibile.

I soggetti richiedenti devono essere costituiti alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dei raggruppamenti di cui alla lettera c) che potranno perfezionare la costituzione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso e trasmettere il relativo atto costitutivo a F.I.L.S.E. S.p.A.. In questo caso al momento della presentazione della proposta progettuale deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa partner, di impegno alla costituzione del raggruppamento e l'individuazione del capofila.

Le imprese componenti i soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- o essere regolarmente costituite;
- o essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente e attive;
- o essere indipendenti tra loro (per il requisito di indipendenza si fa riferimento al del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005
- o non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- o non essere sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione o che si trovino nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" e del punto 7, art. 1 del Regolamento C.E. n. 800/2008;
- o essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in corso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione

coatta amministrativa o volontaria o altre procedure concorsuali in corso alla data di presentazione della domanda;

- o essere in regola rispetto alle normative in materia ambientale;
- o essere in regola rispetto alla normativa in materia di lavoro, per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

5. Settori di attività

Le agevolazioni possono essere concesse alle aggregazioni di cui al precedente punto 4 le cui imprese appartengano:

- o ai distretti industriali ed ai settori di attività individuati dal D.C.R. n. 35 del 30.09.2003;
- o a filiere produttive relative a settori di attività individuati dal D.C.R. n. 35 del 30.09.2003 ed attività complementari;
- o a filiera energetica per autoproduzione;

Almeno un'impresa appartenente all'aggregazione deve svolgere un'attività individuata dal D.C.R. n. 35 del 30.09.2003.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- o i settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- o aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

6. Localizzazione

Gli investimenti devono interessare unità operative ubicate nel territorio della Regione Liguria.

Nel caso di raggruppamenti di cui al punto 4 lettera c), l'impresa capofila deve avere un'unità operativa ubicata sul territorio della Regione Liguria.

Le unità operative delle altre imprese facenti parte dell'aggregazione possono avere sede diversa dell'impresa capofila.

I soggetti richiedenti devono dichiarare la disponibilità delle aree e/o immobili oggetto di intervento e ubicate nel territorio della Regione Liguria, come indicato al punto 5 della domanda.

7. Iniziative ammissibili

Sono considerati ammissibili al finanziamento gli investimenti finalizzati a:

1. al risparmio energetico mediante la razionalizzazione energetica dei processi produttivi di beni e di servizi; per razionalizzazione energetica dei processi produttivi secondo le tipologie indicate nel **modello A**, si intende la realizzazione, l'ammodernamento o sostituzione di impianti con il ricorso a sistemi, macchinari, componenti ed attrezzature in grado di generare una riduzione dei consumi di energia primaria, indipendente dall'originale fossile o rinnovabile, dell'intero ciclo o di una sua parte;
2. al risparmio energetico mediante, la riqualificazione energetica degli immobili;
3. realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati all'esclusivo soddisfacimento in tutto od in parte dei fabbisogni energetici dei processi produttivi e/o dei servizi accessori²;

Le iniziative proposte dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- gli interventi dovranno comportare una riduzione del consumo specifico di combustibili fossili per unità di prodotto o servizio (es. consumo annuo per m³ di volumetria climatizzata, per unità o tonnellata di prodotto ecc.);
- le emissioni globali di gas climalteranti connessi all'insieme di attività svolte dalle imprese del raggruppamento dovranno risultare, a seguito dell'intervento, non superiori all'ammontare delle emissioni ante intervento.

Nello specifico per le aziende operative all'atto della presentazione della domanda:

- o gli interventi che non prevedono variazioni nella dimensione della propria attività dovranno comportare una riduzione dei consumi da fonti fossili ed una conseguente riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- o gli interventi, realizzati nell'ambito di una più generale ristrutturazione aziendale che preveda anche una variazione nella dimensione dell'attività, devono comportare una riduzione di consumi per unità di prodotto ma possono generare, nel caso di incremento dell'attività, una crescita dei consumi finali da fonte fossile in conseguenza di tale incremento;

per le aziende non ancora operative e la cui attività è in fase di avvio, gli interventi proposti sono ammissibili nel caso in cui consentano il raggiungimento di prestazioni energetiche superiori a limiti minimi previsti per legge (es. interventi sugli immobili che permettano prestazioni energetiche superiori ai limiti minimi previsti dal D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 211/2006

² Ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, sono considerate "fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili" le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomassa s'intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono, invece, considerate fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, ai sensi della Legge n. 10/1991, la cogenerazione, l'energia termica

ecc.). In ogni caso le azioni di razionalizzazione energetica svolte sulle singole aziende del aggregazione dovranno essere pianificate in modo tale da far sì che la somma delle emissioni di gas climalteranti post intervento dell'aggregazione nel suo complesso risulti non superiore al relativo ammontare ante intervento.

Le iniziative proposte e i relativi vantaggi energetici devono essere individuati e giustificati attraverso una diagnosi energetica, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad ordine professionale consistente in un'analisi dei consumi degli insediamenti oggetto dell'iniziativa, basato anche su campagne di misurazione se necessario, attraverso cui individuare le soluzioni tecnologiche meglio adatte a ridurre i consumi stessi sulla base di una stima dei costi e dei benefici correlati. Il **modello B** individua le varie fasi in cui lo studio va articolato nonché i contenuti del documento tecnico che ne descrive la procedura di analisi ed i risultati.

Tali iniziative potranno essere realizzate dal raggruppamento anche in funzione di attività di multyutility attraverso la gestione dei fabbisogni e dell'approvvigionamento energetico, realizzando impianti specifici. Per raggiungere gli obiettivi sopraelencati le imprese possono rivolgersi anche a società di servizi energetici specializzate (c.d. E.S.CO.) le quali, oltre a reperire risorse finanziarie integrative per la realizzazione dei progetti, garantiscono le imprese dal rischio tecnologico.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

8. Spese ammissibili

L'ammontare degli investimenti ammissibili non può essere inferiore a € 100.000,00 al netto dell'IVA.

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) spese per l'esecuzione della diagnosi energetica in misura non superiore al 3% dell'investimento ammissibile;
- b) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza cantieri (intesi come costi delle prestazioni professionali) e certificazione, qualora necessaria, in misura non superiore al 10% dell'investimento ammissibile;
- c) fornitura, installazione e messa in opera dei materiali, componenti e macchinari necessari alla realizzazione dell'intervento; l'eventuale utilizzo di sistemi ed attrezzature usati è ammesso purché si allegghi una perizia redatta da tecnico abilitato che ne attesti funzionalità, prestazioni e valore;
- d) eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione dell'intervento.

recuperabile dai fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, l'energia recuperabile da processi, impianti o

- e) acquisto di software dedicato alla gestione, controllo e programmazione del processo produttivo;
- f) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
- g) eventuali oneri di allaccio a rete elettriche o di altra natura.

Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate successivamente alla data del 1/01/2011

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni e servizi agevolabili sia almeno pari a 516,46 Euro,

Relativamente ai consorzi ed alle società consortili, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente rifatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese. Nel caso dei raggruppamenti, i titoli di spesa dovranno essere intestati alle singole imprese che ne sosterranno il costo.

Le spese relative all'acquisto di beni e servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nella data di emissione del documento di spesa.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico e alle Ri.Ba., disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Non sono ammissibili, in particolare, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- le spese che abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria;
- le spese per adeguamento obbligatorio alla normativa vigente;
- le spese per prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;

prodotti, compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali, la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- le spese per servizi richiesti da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento e/o per le quali il servizio medesimo costituisce il prodotto tipico dell'attività aziendale;
- le spese relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- le spese relative ad acquisto di beni a fini dimostrativi;
- le spese per investimenti realizzati mediante commesse interne, sia tra i consorziati sia tra i partecipanti al raggruppamento, oggetto di auto fatturazione e più in generale attraverso il ricorso a personale proprio.

9. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione, è concessa **in regime "de minimis"** nella misura massima dell'80% del costo ammissibile, nel limite massimo di 200.000,00 euro ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le misure di seguito indicate:

A) un contributo a fondo perduto nella misura del 50% dell'agevolazione concessa ai sensi del presente bando;

B) finanziamento a tasso agevolato dello 0,50% nella misura del 50% dell'agevolazione concessa ai sensi del presente bando. La durata del finanziamento è fissata in otto anni per gli investimenti relativi a immobili, impianti, macchinari ed attrezzature e di cinque anni per gli investimenti relativi alla sola dotazione di impianti, macchinari ed attrezzature, con rate costanti, ai quali potrà essere sommato un periodo di preammortamento nel limite temporale massimo concesso per il completamento dell'intervento.

Per regime "de minimis" si intende, ai sensi di quanto previsto dal "Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore", pubblicato sulla GUCE del 26/12/2006, un aiuto nel limite massimo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi. L'impresa beneficiaria assume l'onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del suddetto limite di € 200.000,00. Inoltre l'impresa deve indicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis", dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o con altre agevolazioni pubbliche eccetto per gli incentivi in conto energia (es. certificato bianco, certificato verde, tariffa omnicomprensiva, conto energia per impianti fotovoltaici) fermo restando i limiti previsti dalla normativa vigente.

10. Presentazione delle proposte

Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal soggetto richiedente e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 14/11/12 al giorno 14/02/13.

Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30, salvo festivi. La procedura informatica sarà a disposizione delle imprese sul sito www.filse.it a partire dal giorno 22/10/2012.

Ciascun raggruppamento/impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura del bando stesso.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

11. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- A. anagrafica dell'aggregazione delle imprese;
- B. presentazione del soggetto richiedente (consorzio, società consortile, raggruppamento temporaneo, contratto di rete);
- C. relazione tecnico – economico - finanziaria dell'intervento proposto e relative spese di cui al precedente punto 8, con livello minimo di disaggregazione tali da consentire l'individuazione univoca delle voci di costo;

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico completi e leggibili in tutti i loro contenuti ed in formato PDF;

- a) nel caso di raggruppamenti di cui al punto 4 lettera c del presente bando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo a ciascuna co-proponente firmata digitalmente dal relativo legale rappresentante (**allegato 1**)
- b) copia della diagnosi energetica redatta da tecnico abilitato in conformità con quanto indicato al precedente punto 7 e al relativo **modello B**;
- c) copia del progetto preliminare o definitivo firmato da professionista abilitato;
- d) copia dei computi metrici estimativi firmati da professionista abilitato e/o preventivi sottoscritti dall'azienda offerente;
- e) in caso di opere edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione dell'intervento copia delle fatture o dei preventivi di spesa a prezzi unitari;
- f) documentazione di spesa relativa a forniture di beni e servizi con allegata disaggregazione delle voci di spesa;
- g) in caso di acquisto di sistemi ed attrezzature usati:
- certificato (perizia asseverata) emesso da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, attestante che: 1) il prezzo dei sistemi o delle attrezzature usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo dei sistemi o attrezzature similari nuovi; 2) le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle attrezzature usati sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standards;
 - dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- h) in caso di raggruppamenti di cui al punto 4 lettera c del presente bando, atto pubblico o scrittura privata autenticata relativa alla costituzione del raggruppamento contenente gli elementi indicati nel **modello C** oppure atto di impegno a costituirsi e a trasmettere tempestivamente la relativa documentazione, redatto in conformità al **modello D**;
- i) documentazione attestante metodologie/percorsi volti a valorizzare le pratiche socialmente responsabili avviati e/o conclusi secondo l'art.14 L.30/2007.

In caso di discrepanza tra i dati inseriti nel sistema "Bandi on line" e la documentazione allegata si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

12. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio telematico delle domande, e nel caso di più domande inviate nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco

cronologico, al sorteggio effettuato da un notaio, qualora lo stanziamento del fondo non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni della domanda o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di chiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Nel caso in cui, in corso dell'istruttoria, si renda necessario acquisire le precisazioni di cui sopra, il responsabile del procedimento provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti. L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni. In caso di esito negativo dell'istruttoria F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda e della documentazione integrativa eventualmente richiesta durante l'istruttoria secondo le modalità sopra previste, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

F.I.L.S.E. potrà richiedere il certificato di iscrizione alla CCIAA, rilasciato in data non antecedente a sei mesi dalla precitata richiesta, da cui risulti il nulla-osta antimafia, qualora l'agevolazione complessiva sia superiore ad Euro 154.937,07.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. SpA avverranno tramite il sistema "Bandi on line" e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare attiva al momento della presentazione della domanda.³

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del progetto proposto ad agevolazione.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità della domanda.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione, il giudizio comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri di seguito individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sotto riportati criteri abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 7.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio max
1	Efficacia del progetto rispetto agli obiettivi previsti dal Piano Energetico Ambientale regionale	Riduzione dei consumi attraverso l'uso di fonti rinnovabili	0
		Riduzione dei consumi attraverso interventi di riqualificazione energetica (*)	0
		Riduzione dei consumi l'uso attraverso di fonti rinnovabili ed interventi di riqualificazione energetica (*)	2
2	Economicità dell'intervento (rapporto tra il risparmio	RE= risparmio energetico in tep I= investimento imputabile in euro	

³ La firma digitale potrà essere acquisita da parte delle imprese interessate anche presso la CCIAA avente sede diversa da quella dell'impresa proponente o presso altre società fornitrici di servizi di P.E.C.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio max
	energetico conseguito in 10 anni ed il costo dell'intervento)	$p = \frac{RET(tep)}{I(\text{€})} \cdot 5000$	p
3	Imprese associate superiore a tre	Fino a 5 Superiore a 5	1 2
4	Composizione del raggruppamento in termini di caratteristiche di PMI	Medie imprese Piccole imprese Micro imprese	0 1 2
5	Progetti tra imprese appartenenti alle diverse aree distrettuali di specializzazione produttiva ⁴ , integrati per filiera al fine di sostenere il rilancio produttivo	1 punto per ogni area distrettuale coinvolta	Min. 1 Max. 10
6	Progetti tra distretti appartenenti a regioni diverse anche al fine di rafforzarne la presenza sui mercati internazionali	1 punto per ogni regione coinvolta (oltre alla regione Liguria)	Min. 0 Max. 19
7	Raggruppamenti di imprese costituiti con forma giuridica di "contratto di rete" ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché ai sensi DL 31.05.2010, n. 78, art. 42, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122.	2 punti se il contratto è efficace al momento della presentazione della domanda; 1 punto nel caso di impegno al momento della presentazione della domanda a costituire il contratto di rete per la realizzazione del progetto	
8	Possesso di sistemi di certificazione di qualità, di prodotto, di processo, ambientale, di sicurezza ed etica delle imprese partecipanti al raggruppamento o del consorzio	Nessuna certificazione = 0 0,25 punti per ogni certificazione di ogni singolo membro del raggruppamento o del consorzio	
9	Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale (P) rispetto al costo totale ammesso	$(P-20) \cdot 0,05$	
10	Metodologie/percorsi socialmente responsabili avviati e/o conclusi come previsto dall'art.14 L.30/2007	Nessuna metodologia/percorso = 0 0,25 punti per ogni metodologia/percorso avviato/concluso da ogni singolo membro del raggruppamento o del consorzio	

(*) fare riferimento alle definizioni contenute in modello A

Per le verifiche tecniche sull'iniziativa presentata sia in fase di istruttoria, che di monitoraggio

⁴ le imprese che operano nei distretti produttivi della regione e specificatamente nelle seguenti aree distrettuali di specializzazione produttiva:

- area distrettuale di specializzazione produttiva alimentare, delle bevande e del tabacco
- area distrettuale di specializzazione produttiva fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- area distrettuale di specializzazione produttiva fabbricazione di mezzi di trasporto
- area distrettuale di specializzazione produtt. fabbric.e di macchine elettriche e di apparecch. elettriche ed ottiche
- area distrettuale di specializzazione produttiva di macchine ed apparecchi meccanici
- area distrettuale di specializzazione produttiva di produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo
- area distrettuale di specializzazione produttiva di articoli in gomma e materie plastiche
- area distrettuale di specializzazione produttiva di taglio, modellatura, finitura della pietra

Per le verifiche tecniche sull'iniziativa presentata sia in fase di istruttoria, che di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda e di rendicontazione del progetto (erogazione dell'agevolazione), F.I.L.S.E. S.p.A. si avvale dell'Agenzia Regionale per l'Energia (A.R.E.) Liguria S.p.A.

13. Comitato Tecnico di Valutazione

Per la valutazione relativa ai progetti, la F.I.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico costituito da 3 esperti qualificati in materia, di cui 2 individuati dalla Regione, di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato, e 1 individuato dalla stessa F.I.L.S.E..

14. Erogazione dell'agevolazione

I. Modalità di erogazione

Erogazione in più quote:

- ✓ uno o più acconti dell'agevolazione complessiva fino al limite dell'80% (in quota parte contributo e finanziamento), in funzione dello stato d'avanzamento della spesa (pari al 20% per ciascun SAL), in misura percentuale dell'agevolazione concessa, previa presentazione della documentazione di spesa relativa,

in alternativa

- ✓ una quota del 40% dell'agevolazione complessiva (in quota parte contributo e finanziamento) quale anticipo, previa presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il **modello E**, per un importo pari all'anticipo stesso, che sarà svincolata alla rendicontazione dello stato finale dell'investimento. Successivamente potranno essere erogate ulteriori quote fino al limite dell'80% dell'agevolazione concessa in funzione di presentazione di stati d'avanzamento della spesa di almeno il 20% ciascuno.

Erogazione a saldo

L'erogazione finale dell'agevolazione avverrà in funzione dell'investimento complessivo rendicontato.

II. Condizioni per l'erogazioni

L'ultimazione del progetto e la stipula del relativo contratto di finanziamento per l'erogazione delle agevolazioni devono avvenire non oltre dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione; non sono ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente a detta data.

La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie reali e/o fidejussioni bancarie e/o polizze assicurative e/o fidejussioni rilasciate da

ConSORZI di garanzia collettiva fidi appartenenti all'elenco di cui all'art. 107 T.U.B. (che utilizzano fondi non di provenienza pubblica), finalizzate alla restituzione del prestito che dovranno essere comunicate a FI.L.S.E., per l'opportuna ed insindacabile valutazione della stessa FI.L.S.E..

Nel caso l'impresa richieda l'erogazione di una quota del 40% a titolo di anticipo dell'agevolazione concessa, deve presentare idonea fidejussione bancaria e/o assicurativa e/o fidejussione rilasciata da Consorzi di garanzia collettiva fidi appartenenti all'elenco di cui all'art. 107 T.U.B. (che utilizzano fondi non di provenienza pubblica), redatta secondo il **modello E**, per un importo pari al 110% della somma anticipata, che garantirà il regolare completamento dell'investimento e che sarà svincolata alla rendicontazione dello stato finale dell'investimento.

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in oggetto, l'impresa dovrà produrre l'originale in corso di validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che abbia esito regolare oppure, in alternativa, dovrà produrre il modulo necessario ad autorizzare FI.L.S.E. S.p.A. alla richiesta del precitato documento presso gli Enti competenti, sulla base del fac-simile fornito con il provvedimento di concessione dell'agevolazione. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007. Il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.

La richiesta di erogazione di uno o più acconti è da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- A. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa allegati alla richiesta di erogazione e che gli stessi:
 - sono conformi ai documenti originali;
 - sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 - sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 8 del bando, e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 8 del bando;
- B. relazione sullo stato di realizzazione del progetto, che evidenzii i fattori che ne hanno favorito o ostacolato l'attuazione e che illustri i risultati previsti per lo sviluppo dell'economia del raggruppamento, ad integrazione, conferma ed approfondimento di quanto illustrato nel piano di fattibilità in sede di presentazione della domanda;
- C. autorizzazione alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E. (in alternativa al DURC in corso di validità da allegare in formato PDF);

D. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di non aver ricevuto aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea o altrimenti di averli rimborsati o depositati in un conto bloccato o di non doverli restituire in quanto ricevuti secondo la regola de minimis – cosiddetto Effetto Deggendorf – ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;

e corredata dai seguenti documenti in formato PDF, completi e leggibili in ogni loro parte, allegati anch'essi in formato elettronico:

- A. copia dei titoli di spesa;
- B. copia dei titoli autorizzativi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Per l'erogazione del saldo, oltre a quanto già sopra elencato, è necessario allegare in formato PDF:

- relazione tecnico illustrativa sul programma di investimento, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti a firma di un tecnico abilitato.

Nel caso in cui in sede di saldo, l'importo rendicontato sia inferiore o risulti ammissibile per un importo inferiore, a quello concesso in sede di decisione, FI.L.S.E. provvederà a ridurre l'importo concesso mediante apposito atto di disimpegno per quanto non rendicontato o non ritenuto ammissibile; pertanto, l'erogazione del saldo avverrà limitatamente all'importo rendicontato e ritenuto ammissibile al netto dell'anticipo già erogato con corrispondente riduzione del finanziamento sottoscritto.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese/contratto di rete la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti, allegando la documentazione di spesa di tutte le co-proponenti.

Il contributo sarà erogato alla capofila del RTI/capo progetto del contratto di rete, che dovrà successivamente trasferire alle co-proponenti la relativa quota spettante sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

Prima dell'erogazione a saldo dell'agevolazione verrà effettuata dall'esperto in materia la verifica del progetto realizzato. La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento, sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni, nonché il rispetto degli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell'assegnazione del punteggio necessario all'ammissibilità della domanda.

15. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) eseguire l'investimento entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- b) eseguire l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione o da successive determinazioni, nonché a eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla-osta, autorizzazioni, eventuale procedura di V.I.A./screening;
- c) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando fino al momento del completamento dell'investimento e dell'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- d) dare comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- e) realizzare una spesa di investimento totale non inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione, fermo restando che il limite minimo di investimento rendicontato ed ammissibile non potrà essere inferiore ad Euro 100.000,00 ed il conseguimento dell'obiettivo del progetto;
- f) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione);
- g) fornire alla Regione e a FI.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio-economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- h) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- i) rispettare le modalità di pagamento delle spese previste al punto 8 del bando;
- j) menzionare, in ogni documento in formato cartaceo o elettronico prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse ministeriale di cui al D.M. 7 maggio 2010 il cofinanziamento con le risorse regionali di cui alla L.r. 13 agosto 2002 n. 33 e ss.mm.ii. art. 4;
- k) di accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;

16. Variazioni dei soggetti e del progetto

Fermo restando che la riduzione delle imprese partecipanti all'aggregazione al di sotto del limite minimo di tre comporta la revoca del contributo, nel caso di eventuale recesso di una o più imprese

componenti lo stesso raggruppamento, le restanti sono tenute a svolgere le attività non ancora espletate ed a far fronte ai relativi costi ai fini della completa realizzazione del progetto e a richiedere preventiva autorizzazione a F.I.L.S.E. S.p.A., relativamente alla nuova ripartizione dei costi e delle attività. È fatto obbligo altresì il mantenimento della forma associativa, da parte dei soggetti richiedenti per la durata necessaria a garantire l'attuazione, la gestione del progetto e la restituzione del finanziamento.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario (o suoi componenti) (d'ora in poi denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare tempestivamente F.I.L.S.E. S.p.A. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.

Il soggetto che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (d'ora in poi denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.

Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza sopracitata per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione deve fornire:

- nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

1) copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto dell'agevolazione interessati dal trasferimento medesimo, nonché l'impegno da parte dell'impresa B al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;

2) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nell'iniziativa e dalla quale si evincano le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

- nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo, donazione e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda :

1) dichiarazione dell'impresa A in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione delle attività riferite all'iniziativa;

2) dichiarazione dell'impresa B in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite all'iniziativa;

3) copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative all'iniziativa agevolata.

Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a FI.L.S.E. S.p.A. entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni FI.L.S.E. S.p.A. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

Qualora gli interessati omettano di avvertire la FI.L.S.E. S.p.A. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca dei benefici riconosciuti.

In merito al progetto proposto ed ammesso ad agevolazione il soggetto beneficiario potrà presentare eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti degli interventi finanziati, purché non alterino le finalità dello stesso, e vengano adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico, economico e normativo e garantiscano il rispetto dei vincoli sul punteggio minimo previsti dal bando.

Le suddette variazioni potranno intervenire esclusivamente una sola volta e successivamente al ricevimento della delibera di concessione e dovranno essere autorizzate da FI.L.S.E. S.p.A..

17. Revocche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

1. il soggetto beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il soggetto beneficiario abbia ottenuto per gli stessi servizi/prestazioni/beni, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatta salva la possibilità di cumulo previste nel presente bando;
3. il soggetto beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. il soggetto beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
5. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
6. l'impresa sia sottoposta a liquidazione o procedure fallimentari, concorsuali, etc., nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento agevolato;

7. il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere a, b, c, e, f, i, del punto 15 del presente bando.

Nel caso in cui il programma non venga ultimato nei limiti temporali previsti dal bando, la F.I.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione dell'agevolazione, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

18. Controlli

I competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. cit., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali da applicarsi al soggetto dichiarante.

19. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

20. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.